

SEQUESTRO DELL'AZIENDA E DELLE QUOTE SOCIALI DI UNA S.R.L. PER LA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL DECRETO 231/2001 DERIVANTE DALLA COMMISSIONE DI UN REATO AMBIENTALE.

Con la sentenza n. 44372 del 13 ottobre 2022 la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale di una società a responsabilità limitata, che era stato disposto dal GIP del Tribunale competente, in relazione alla (contestata) commissione di un reato ambientale da parte del legale rappresentante, amministratore e socio della medesima società (di seguito «la SRL»).

Il caso considerato trae origine dalla contestazione al soggetto anzidetto di aver commesso, in qualità di amministratore della società, il reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), che punisce *«chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti»* ed è stato introdotto nel 2018 nel c.d. «catalogo» dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001, all'art. 25-undecies, con riferimento, nel caso specifico, alla gestione e conferimento di rifiuti ferrosi.

La Corte ha deciso che si configura una responsabilità amministrativa della SRL a norma del Decreto 231/2001, in quanto la stessa SRL risponde del reato ambientale commesso dal suo amministratore nell'interesse o vantaggio della società amministrata: la sussistenza dell'interesse o del vantaggio è stata ritenuta evidente nel caso specifico, in quanto la realizzazione del reato era preordinata a far conseguire alla SRL, grazie alla gestione abusiva dei rifiuti, illeciti ricavi aggiuntivi o indebiti risparmi. Nell'attività abusiva erano coinvolti l'amministratore e lo stesso compendio aziendale, quest'ultimo considerato quale elemento strumentale alla realizzazione dell'illecito: di conseguenza, è stata ravvisata *«una compenetrazione tra soggetti a cui compete la rappresentanza ed amministrazione della società e la persona giuridica stessa stabilmente asservita con la sua compagine e patrimonio alla commissione delle attività criminosi (c.d. ipotesi della società strutturalmente illecita)»*.

Inoltre, sulla base di una serie di elementi di prova raccolti dal Tribunale, risultanti agli atti processuali ed idonei a dimostrare un *«fumus delicti»* riguardo al coinvolgimento della società nel reato ambientale, la Cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che non fosse ancora stata accertata nel corso del giudizio la responsabilità della SRL.

Su tali presupposti la Corte ha quindi confermato il sequestro preventivo.